

## PROCEDURA PER IL TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI RILEVANTI

Con delibera del Consiglio di amministrazione in data 29 giugno 2006 (e successive modifiche in data 2 luglio 2009 e 4 aprile 2012), la società EUKEDOS S.p.A. (la “Società”) ha adottato i criteri e le procedure per il trattamento delle informazioni rilevanti qui di seguito indicati (le “Procedure”).

\* \* \*

### 1. PREMESSA

**1.1** La Società comunica con il mercato nel rispetto dei principi di correttezza, chiarezza e parità di accesso all’informazione.

**1.2** A tal fine si richiamano:

**(a)** le disposizioni dell’articolo 114 del Testo Unico dell’Intermediazione Finanziaria di cui al D.lgs. 24 Febbraio 1998 n. 58 (di seguito, “TUF”);

**(b)** gli articoli 65 e seguenti del Regolamento di attuazione del D.lgs. 24 Febbraio 1998 n. 58, concernente la disciplina degli emittenti;

**(c)** le disposizioni di cui al Principio 4.P.1 Codice di Autodisciplina delle Società quotate (il “Codice di Autodisciplina”), cui la Società ha aderito, che raccomanda l’adozione una procedura interna per la comunicazione all’esterno di documenti ed informazioni riguardanti la Società, con particolare riferimento alle informazioni privilegiate.

**1.3** Tali Procedure regolano il comportamento che Amministratori, Sindaci, Dirigenti e altri Dipendenti, della Società e delle sue controllate italiane ed estere (il “Gruppo”), che abbiano regolare accesso a informazioni rilevanti, devono mantenere in relazione alla gestione interna e alla comunicazione al mercato delle informazioni sui fatti che accadono nella sfera di attività della Società e delle altre società del Gruppo, con particolare riferimento alle informazioni privilegiate.

### 2. INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

**2.1** La Società e i soggetti che la controllano comunicano al mercato con tempestività le informazioni privilegiate. Tale comunicazione deve avvenire nel rispetto dei principi di correttezza e chiarezza ed in maniera tale da garantire a tutti una parità di accesso alle informazioni.

**2.2** Si definiscono privilegiate le informazioni di carattere preciso, relative a fatti che accadono nella sfera di attività della Società stessa, dei soggetti che la controllano e delle relative controllate, non di pubblico dominio e idonee, se rese pubbliche, a influenzare sensibilmente il prezzo degli strumenti finanziari.

**2.3** Un'informazione si ritiene di carattere preciso se:

(a) si riferisce ad un complesso di circostanze esistenti o che si possa ragionevolmente prevedere che verrà ad esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente ritenere che si verificherà;

(b) è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui alla precedente lettera (a) sul prezzo degli strumenti finanziari.

**2.4** La specificità e la determinatezza dell'informazione devono essere interpretate in funzione dell'effetto tipico che la diffusione dell'informazione può comportare e cioè una sensibile variazione del prezzo degli strumenti finanziari. La valutazione deve essere effettuata secondo criteri di massima prudenza, e in una prospettiva *ex-ante*.

**2.5** Per informazione che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sul prezzo degli strumenti finanziari si intende un'informazione che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento.

**2.6** Ai fini dell'adempimento degli obblighi di comunicazione al mercato, l'apprezzamento circa la rilevanza dei singoli fatti non può che svolgersi caso per caso.

**2.7** La decisione conclusiva circa la qualifica privilegiata di un'informazione spetta all'Amministratore Delegato, se nominato, ed in sua assenza al Presidente.

**2.8** Il momento rilevante per l'adempimento dell'obbligo di comunicazione al mercato è rappresentato dalle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo, ove istituito, e dalle decisioni degli amministratori cui siano stati delegati poteri decisionali, fermo restando che, in determinate ipotesi e secondo le circostanze, la notizia potrà essere esternata al mercato ancora prima che si sia perfezionata sul piano giuridico la relativa operazione.

In ogni caso, il dato informativo dovrà essere non solo potenzialmente rilevante per il mercato, ma anche attendibile, dotato cioè di sufficiente probabilità e determinatezza.

Nelle ipotesi di operazioni in cui rilevano tanto la delibera del Consiglio di Amministrazione quanto quella successiva dell'Assemblea, l'obbligo di informazione al mercato deve intendersi riferito ad entrambi i momenti del procedimento.

**2.9** Nel caso vi sia un ragionevole dubbio in merito alla qualificazione come privilegiate di una informazione, l'Amministratore Delegato, se nominato, ed in sua assenza il Presidente, decide, a

seconda del caso, se procedere comunque alla comunicazione al mercato ovvero interessare la Consob e Borsa Italiana al fine di un'opportuna valutazione della fattispecie.

**2.10** A titolo esemplificativo, e non esaustivo, si considerano normalmente privilegiate, in funzione della loro natura e dimensione, le informazioni relative ai seguenti fatti:

- ingresso in, o ritiro da, un rilevante settore di *business*;
- modificazione, a causa delle dimissioni di consiglieri di amministrazione dotati di particolari abilità manageriali, della composizione del Consiglio di Amministrazione;
- fusione o scissione;
- cessione o acquisto di partecipazioni o di rami d'azienda di valore rilevante;
- conclusione di un importante accordo commerciale;
- operazioni preliminari per il lancio di un'OPA;
- rinuncia all'incarico da parte della società di revisione;
- operazioni sul capitale o emissione di *warrant*;
- emissione di obbligazioni o altri titoli di debito;
- perdite di misura tale da intaccare in modo rilevante il patrimonio netto;
- controversie legali di carattere sostanziale;
- operazioni su azioni proprie;
- presentazioni di istanze o emanazione di provvedimenti di assoggettamento a procedure concorsuali;
- operazioni con parti correlate.

**2.11** Fatti quali le manifestazioni, anche bilaterali, di intenti, l'approvazione di progetti, le trattative e ogni comportamento negoziale e non, finalizzati alla conclusione di un'operazione, sono comunicati al mercato se si è in presenza congiuntamente di:

**(a)** segnali inequivocabili del fatto che, nonostante l'adozione di procedure idonee a mantenere la confidenzialità delle informazioni relative ai fatti in questione, non risultino rispettati gli obblighi di riservatezza da parte di chi sia venuto a conoscenza di tali informazioni;

**(b)** fondati motivi per presumere, con un ragionevole grado di certezza, un esito positivo delle operazioni di cui tali fatti costituiscono fasi iniziali o intermedie.

Ai fini di quanto previsto sub lettera (a), la confidenzialità delle informazioni non si considera violata se la Società o i soggetti controllati comunicano per ragioni di ufficio le informazioni stesse a terzi soggetti (quali, a titolo esemplificativo, professionisti, revisori, consulenti finanziari, banche, controparti contrattuali) vincolati per legge o per contratto alla segretezza.

### **3. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA IN FASE DI FORMAZIONE DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E DISPOSIZIONI ALLE SOCIETA' DEL GRUPPO**

**3.1** Gli Amministratori, i Sindaci, i Dirigenti e i Dipendenti, sono tenuti a:

(a) mantenere riservati tutti i documenti e le informazioni acquisite nello svolgimento dei propri compiti;

(b) utilizzare i suddetti documenti e le suddette informazioni esclusivamente nell'espletamento delle loro funzioni;

(c) rispettare scrupolosamente le procedure per la gestione interna e per la comunicazione al mercato delle informazioni rilevanti, soprattutto laddove si tratti di informazioni privilegiate.

**3.2** Ciascun soggetto è personalmente responsabile della conservazione della documentazione riservata che gli viene consegnata dalla Società.

**3.3** Qualora venga accidentalmente smarrita documentazione riservata, l'Amministratore, il Sindaco, il Dirigente e il Dipendente interessato deve darne immediatamente comunicazione all'Amministratore Delegato, se nominato, ed in sua assenza al Presidente, specificando le condizioni e le circostanze dello smarrimento.

**3.4** La documentazione riservata deve essere conservata in luogo tale da consentirne l'accesso solo alle persone autorizzate.

**3.5** Gli Amministratori, i Sindaci, i Dirigenti e i Dipendenti, qualora per ragioni di ufficio debbano trasmettere documenti o informazioni rilevanti a soggetti terzi, si accerteranno che costoro siano per legge o per contratto tenuti al rispetto della più assoluta segretezza dei documenti e delle informazioni ricevute.

**3.6** La Società impartisce per iscritto alle altre società del Gruppo le opportune disposizioni affinché queste ultime forniscano tempestivamente tutte le notizie necessarie per adempiere agli obblighi di comunicazione al mercato. Tali disposizioni vengono adottate con specifica comunicazione della Società alle società altre del Gruppo.

#### **4. COMUNICAZIONE AL MERCATO DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE, DELLE SITUAZIONI CONTABILI, DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE ED INTERVENTI CORRETTIVI**

**4.1** Le informazioni privilegiate devono essere comunicate al mercato nel pieno ed assoluto rispetto dei principi di tempestività, ampia e omogenea diffusione, completezza, intelligibilità e continuità dell'informazione.

**4.2** In particolare, la comunicazione al mercato delle informazioni privilegiate deve avvenire mediante invio di un apposito comunicato (di seguito, il "**Comunicato**"):

- (a) a Borsa Italiana;
- (b) alla Consob;
- (c) ad almeno due agenzie di stampa.

**4.3** Il contenuto del Comunicato viene determinato dall'Amministratore Delegato, se nominato, ed in sua assenza dal Presidente, previa approvazione dell'Investor Relator.

**4.4** La diffusione del Comunicato è affidata all'Amministratore Delegato, se nominato, ed in sua assenza al Presidente, che vi provvede in conformità a quanto previsto dalle vigenti disposizioni.

**4.5** L'invio del Comunicato deve avvenire prontamente. Ove il Comunicato debba essere diffuso durante lo svolgimento delle contrattazioni, esso è trasmesso alla Consob ed a Borsa Italiana almeno quindici minuti prima della sua diffusione al pubblico.

**4.6** Il Comunicato è pubblicato sul sito *internet* della Società entro l'apertura del mercato del giorno successivo a quello della sua diffusione. Il Comunicato rimane disponibile nel sito *internet* per almeno due anni.

**4.7** Ai fini di quanto sopra, l'Amministratore Delegato, se nominato, ed in sua assenza il Presidente, osserva le disposizioni adottate da Borsa Italiana in materia di:

(a) contenuto minimo del Comunicato e modalità di rappresentazione delle informazioni in esso contenute con riferimento alle singole tipologie di fatti;

(b) modalità di comunicazione di informazioni al mercato da parte delle società quotate.

**4.8** In ogni caso, tale Comunicato:

(a) contiene gli elementi essenziali del fatto in forma idonea a consentire una valutazione completa e corretta degli effetti che esso può produrre sul prezzo degli strumenti finanziari;

(b) contiene collegamenti e raffronti con il contenuto dei comunicati precedenti, nonché aggiornamenti sulle modificazioni significative delle informazioni in essi contenute.

Tale contenuto viene comunque improntato a criteri di chiarezza, trasparenza e significatività, al fine di porre a disposizione del pubblico tutte le informazioni giudicate rilevanti in relazione al fatto rilevante.

**4.9** In aggiunta a quanto sopra, l'Amministratore Delegato, se nominato, ed in sua assenza il Presidente, informa il pubblico, con le modalità previste per le informazioni privilegiate:

(a) delle situazioni contabili destinate ad essere riportate nel bilancio di esercizio, nel bilancio consolidato e nella relazione semestrale, quando tali situazioni vengano comunicate a soggetti esterni e comunque non appena abbiano acquistato un sufficiente grado di certezza;

(b) delle deliberazioni con le quali il Consiglio di Amministrazione approva il progetto di bilancio, la proposta di distribuzione del dividendo, il bilancio consolidato e la relazione semestrale.

**4.10** L'Amministratore Delegato, se nominato, ed in sua assenza il Presidente, allorché il prezzo di mercato degli strumenti finanziari vari in misura rilevante rispetto a quello ufficiale del giorno precedente, in presenza di notizie di pubblico dominio non diffuse con le modalità di cui sopra, concernenti la situazione patrimoniale, economica o finanziaria della Società, ovvero l'andamento degli affari della Società, previa consultazione con l'Investor Relator, informa senza indugio il pubblico circa la veridicità delle notizie, integrandone o correggendone il contenuto, ove necessario, al fine di ripristinare condizioni di correttezza informativa.

Anche in tale fattispecie, la comunicazione al mercato deve essere effettuata con le modalità previste per le informazioni privilegiate.

## **5. INFORMAZIONE IN ASSEMBLEA**

**5.1** La comunicazione in assemblea di informazioni privilegiate è consentita solo se tali informazioni siano state preventivamente comunicate al mercato.

**5.2** In caso di diffusione involontaria in assemblea di informazioni privilegiate, tali informazioni devono essere senza indugio comunicate al mercato da parte dell'Amministratore Delegato, se

nominato, ed in sua assenza del Presidente, con le modalità stabilite per le informazioni privilegiate.

## **6. RAPPORTI CON GLI ORGANI DI STAMPA, RIUNIONI CON GLI ANALISTI E GLI INVESTITORI ISTITUZIONALI**

**6.1** E' fatto assoluto divieto ad Amministratori, Sindaci, Dirigenti e Dipendenti di rilasciare interviste a organi di stampa o fare dichiarazioni in genere che contengano informazioni privilegiate che non siano già state comunicate al mercato.

**6.2** Nel caso in cui la Società organizzi o partecipi a incontri ristretti con analisti finanziari, investitori istituzionali o altri operatori del mercato, l'Amministratore Delegato, se nominato, ed in sua assenza il Presidente:

(a) comunica anticipatamente alla Consob e alla società di gestione del mercato data, luogo e principali argomenti dell'incontro, come da indicazioni dell'Investor Relator;

(b) trasmette a tali organi la documentazione messa a disposizione dei partecipanti all'incontro, come predisposta dall'Investor Relator, al più tardi contestualmente allo svolgimento degli incontri.

**6.3** L'Amministratore Delegato, se nominato, ed in sua assenza il Presidente, d'intesa con l'Investor Relator altresì:

(a) rende disponibile al pubblico la documentazione con mezzi idonei;

(b) se gli incontri sono aperti indistintamente a tutti gli operatori del mercato, prevede la partecipazione all'incontro di esponenti dei mezzi di informazione specializzata.

**6.4** Qualora la Società intenda comunicare informazioni rilevanti nel corso degli incontri con gli operatori del mercato, l'Amministratore Delegato, se nominato, ed in sua assenza il Presidente, d'intesa con l'Investor Relator, con le modalità previste per le informazioni privilegiate, comunica preventivamente al mercato tali informazioni.

**6.5** Qualora nel corso degli incontri di cui sopra vengano comunicate involontariamente informazioni rilevanti, l'Amministratore Delegato, se nominato, ed in sua assenza il Presidente, con le modalità previste per le informazioni privilegiate, comunica tempestivamente al mercato tali informazioni.

## **7. UTILIZZO DI INTERNET**

**7.1** Fermo il rispetto degli obblighi di diffusione al pubblico delle informazioni privilegiate, l'Amministratore Delegato, se nominato, ed in sua assenza il Presidente, rende tra l'altro disponibile, in un'apposita sezione del sito internet della Società, lo statuto, il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio consolidato, la relazione semestrale, tutte le informazioni privilegiate comunicate al mercato, nonché la documentazione distribuita agli incontri con gli operatori del mercato.

**7.2** Al fine di garantire una corretta informazione, l'Amministratore Delegato, se nominato, ed in sua assenza al Presidente, si impegna a:

(a) riportare i dati e le notizie nelle pagine *web* secondo adeguati criteri redazionali, che tengano conto della funzione di informazione che caratterizza la comunicazione finanziaria agli investitori, evitando, in particolare, di perseguire finalità promozionali;

(b) indicare in chiaro, in ciascuna pagina *web*, la data e l'ora di aggiornamento dei dati;

(c) assicurare, nel caso di utilizzo di una seconda lingua oltre a quella italiana per la pubblicazione di talune notizie, che il contenuto sia il medesimo nelle due versioni, evidenziando, in caso contrario, le eventuali differenze;

(d) diffondere, nel più breve tempo possibile, un testo di rettifica in cui siano evidenziate le correzioni apportate, nel caso di errori contenuti nell'informazione pubblicata sul sito;

(e) citare sempre la fonte dell'informazione in occasione della pubblicazione di dati e notizie elaborati da terzi;

(f) dare notizia, nei comunicati previsti dalla normativa applicabile, della eventuale pubblicazione sui siti *web* dei documenti, inerenti agli eventi riportati nei predetti comunicati, che non siano stati messi a disposizione del pubblico attraverso modalità di diffusione alternative;

(g) indicare, in relazione ai documenti pubblicati sul sito, se si tratti della versione integrale, ovvero di un estratto o di un riassunto, esplicitando comunque le modalità per il reperimento dei documenti in formato originale;

(h) effettuare eventuali rinvii ad altri siti sulla base di principi di correttezza e neutralità e in modo tale da consentire all'utente di rendersi conto agevolmente in quale altro sito si è posizionato;



(i) consentire una libera consultazione del sito evitando, anche nel caso in cui la gestione delle pagine è effettuata da terzi, di condizionarne l'accesso alla preventiva comunicazione di dati e notizie da parte degli investitori, fatte salve le normali misure di sicurezza.

## **8. PUBBLICITA' DELLE PROCEDURE**

**8.1** E' compito dell'Amministratore Delegato, se nominato, ed in sua assenza del Presidente, far conoscere le Procedure ad Amministratori, Sindaci, Dirigenti e Dipendenti della Società e delle altre società del Gruppo. A tal fine, l'Amministratore Delegato, se nominato, ed in sua assenza al Presidente, provvede ad inviare copia delle Procedure ai tutti i destinatari, specificando la data a partire dalla quale esse entrano in vigore, che il mancato rispetto delle regole di comportamento ivi previste darà luogo all'applicazione di sanzioni e richiedendo ai destinatari, l'invio alla Segreteria Societaria di una dichiarazione scritta dell'avvenuto ricevimento con le modalità da definirsi di volta in volta.

**8.2** E' compito dell'Amministratore Delegato, se nominato, ed in sua assenza al Presidente, tradurre le presenti Procedure in lingua inglese affinché possano essere diffuse ai Dipendenti delle altre società controllate estere del Gruppo ai sensi dell'articolo 8.1.

**8.3** E' altresì compito dell'Amministratore Delegato, se nominato, ed in sua assenza al Presidente, far affiggere in luogo accessibile a tutti le disposizioni delle Procedure e del contratto collettivo nazionale di lavoro relative alle sanzioni disciplinari.

**8.4** L'Amministratore Delegato, se nominato, ed in sua assenza il Presidente, e l'Investor Relator:

(a) vigilano sulla corretta applicazione e sul pieno rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di informazione societaria e dalle Procedure;

(b) analizzano il mantenimento nel corso del tempo dei requisiti di solidità e funzionalità delle Procedure;

(c) curano l'aggiornamento delle Procedure. A tal fine presentano proposte di adeguamento delle Procedure al Consiglio di Amministrazione della Società e verificano l'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte;

(d) trasmettono i risultati delle indagini svolte al Collegio Sindacale e al Consiglio di Amministrazione.

## **9. PROCEDIMENTO SANZIONATORIO**

**9.1** L'organo competente a prendere gli opportuni provvedimenti nell'ipotesi di infrazioni alle presenti Procedure è il Consiglio di Amministrazione.

**9.2** Qualora ad avere posto in essere infrazioni alle presenti Procedure sia uno dei membri del Consiglio di Amministrazione, l'amministratore interessato non potrà partecipare alla deliberazione.

**9.3** Qualora ad avere posto in essere infrazioni alle presenti Procedure sia la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, l'organo competente a prendere gli opportuni provvedimenti è il Collegio Sindacale.

**9.4** Misure nei confronti degli Amministratori e Sindaci: in caso di violazione delle Procedure da parte di Amministratori e Sindaci si provvederà ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa.

**9.5** Misure nei confronti dei Dirigenti: in caso di violazione, da parte di Dirigenti, delle regole di comportamento dedotte nelle presenti Procedure, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Dirigenti industriali.

**9.6** Sanzioni per i Dipendenti: i comportamenti tenuti dai Dipendenti in violazione delle regole di comportamento dedotte nelle presenti Procedure sono definiti come illeciti disciplinari. Le modalità di contestazione delle infrazioni alle Procedure e di irrogazione delle sanzioni conseguenti avverranno nel pieno rispetto delle disposizioni di legge e degli accordi e contratti di lavoro applicabili.

Dichiarazione di piena conoscenza ed accettazione delle  
Procedure per il trattamento delle informazioni rilevanti  
e di autorizzazione al trattamento dei dati personali  
ai sensi del D. Lgs n. 196/2003.

Il sottoscritto \_\_\_\_\_,

nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_,

residente a \_\_\_\_\_ Via/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_,

nella sua qualità di \_\_\_\_\_

della Società \_\_\_\_\_,

Preso atto di essere nel novero dei destinatari tenuti al rispetto delle *Procedure per il trattamento delle informazioni rilevanti*, attesta di aver ricevuto copia delle suddette *Procedure* e di averne preso conoscenza e di accettarne i contenuti.

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

Ai sensi del D. Lgs 196/2003, il sottoscritto presta il proprio consenso al trattamento (anche effettuato tramite terzi) dei dati personali richiesti in applicazione delle *Procedure*, al solo fine di adempiere alla normativa applicabile.

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

Da restituire sottoscritta all' Ufficio Affari Generali di Eukedos S.p.A. al numero di fax 39 055 0682837 o via e-mail all'indirizzo [affarigenerali@eukedos.it](mailto:affarigenerali@eukedos.it) da parte di tutti gli amministratori, sindaci e dirigenti di tutte le società del gruppo EUKEDOS.